

DELIBERAZIONE 5 APRILE 2013
144/2013/E/GAS

**CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA RELATIVA ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE
DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO CON RIFERIMENTO AL PERIODO 1 DICEMBRE 2011 - 23
OTTOBRE 2012**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 aprile 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. 93/11), pubblicato il 28 giugno 2011;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 297/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 297/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2012, 470/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 470/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 15/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 15/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 143/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 143/2013/R/gas)
- il documento per la consultazione 13 dicembre 2012, 541/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 541/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 282/2012/R/gas, ha avviato un’istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema, relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012 (di seguito: Istruttoria), volta ad acquisire informazioni e dati utili alla:
 - a) predisposizione di eventuali interventi di competenza in presenza di condotte lesive ed inottemperanti dei provvedimenti dell’Autorità;
 - b) definizione del riconoscimento al responsabile del bilanciamento dei crediti non riscossi ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/11;
 - c) segnalazione, ad altre amministrazioni, di eventuali condotte relative a profili di competenza;
- con la deliberazione 444/2012/R/gas, l’Autorità ha esteso l’oggetto dell’Istruttoria alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento per il periodo compreso tra l’1 giugno 2012 e il 23 ottobre 2012;
- nell’ambito dell’Istruttoria, sono state acquisite, anche mediante specifiche audizioni, informazioni relative alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012;
- nel corso dell’Istruttoria, per i profili estranei ai propri ambiti di intervento, l’Autorità ha compiuto le opportune segnalazioni alle altre Autorità competenti;
- gli esiti dell’Istruttoria sono riportati nel documento “*Resoconto dell’istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, avviata con la deliberazione 5 luglio 2012 282/2012/R/gas, successivamente estesa al periodo 1 dicembre 2011 - 23 ottobre 2012 con la deliberazione del 25 ottobre 2012 444/2012/R/gas*” (di seguito: Resoconto), predisposto dalla Direzione Mercati;
- gli interventi adottati dall’Autorità, anche successivamente al ripristino del sistema di garanzie con la deliberazione 181/2012/R/gas, hanno determinato un sostanziale rafforzamento del sistema medesimo; in particolare:
 - l’introduzione del servizio di *default* trasporto, con la deliberazione 297/2012/R/gas, consente, tramite l’attivazione di un fornitore transitorio, la tempestiva risoluzione del contratto nei confronti degli utenti inadempienti degli obblighi in materia di garanzie per il bilanciamento e una conseguente riduzione degli oneri di bilanciamento non coperti da garanzia;

- le modifiche al codice di rete, approvate con la deliberazione 470/2012/R/gas, definiscono il livello di garanzie richieste tenendo anche conto dell'affidabilità dell'utente valutata in relazione alla puntuale esecuzione dei propri pagamenti; in particolare essa prevede l'integrale copertura, mediante le garanzie richieste, delle partite di bilanciamento attese per gli utenti non regolari nei pagamenti;
- le disposizioni, emanate con la deliberazione 15/2013/R/gas, introducono modifiche alla disciplina della garanzia nella forma del gas in stoccaggio e alla disciplina dell'esposizione consentita nei confronti dell'utente in funzione del *rating* creditizio posseduto, che, considerando rispettivamente riferimenti di prezzo di mercato (in luogo del precedente riferimento al parametro CCI) e grandezze economiche e finanziarie dell'utente, ne rafforzano l'efficacia nel limitare l'esposizione del sistema;
- le disposizioni, emanate con la deliberazione 143/2013/R/gas, introducono strumenti a disposizione del responsabile del bilanciamento funzionali a rafforzare l'affidabilità del monitoraggio dell'esposizione nei confronti dell'utente in relazione ai prelievi attesi ed alle partite non ancora determinate;
- inoltre, l'Autorità, con il documento per la consultazione 541/2012/R/gas, ha prospettato ulteriori misure volte a rendere più affidabile il monitoraggio dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente;
- nell'ambito del predetto procedimento saranno considerati anche gli attuali profili di criticità che permangono connessi con la presenza di possibili comportamenti elusivi del meccanismo di monitoraggio dell'esposizione nei confronti degli utenti, mediante la presentazione di programmi non coerenti con i prelievi dei punti di riconsegna serviti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- acquisire il Resoconto come atto conclusivo dell'Istruttoria;
- non pubblicare il Resoconto, anche al fine di salvaguardare esigenze dei soggetti coinvolti che saranno interessati da successivi interventi dell'Autorità

DELIBERA

1. di chiudere l'istruttoria conoscitiva, avviata con la deliberazione 282/2012/R/gas, mediante l'acquisizione, come atto conclusivo, del documento *“Resoconto dell'istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, avviata con la deliberazione 5 luglio*

2012 282/2012/R/gas, successivamente estesa al periodo 1 dicembre 2011 - 23 ottobre 2012 con la deliberazione del 25 ottobre 2012 444/2012/R/gas;

2. di dare mandato ai responsabili delle unità organizzative di primo livello interessate, per i seguiti di rispettiva competenza;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni